

# **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30/1/2018

## **1. QUADRO NORMATIVO**

### 1.1. Introduzione

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (d'ora in poi PTPCT) fa parte integrante del modello organizzativo gestionale adottato ed attuato ai sensi del D.Lgs.231/2001 (d'ora in avanti MOG 231). In base a quanto prevede la normativa in vigore, il PTPCT contiene

- la mappatura delle attività della Società maggiormente esposte al rischio di corruzione e la correlata previsione dei metodi e strumenti che la Società ha adottato o intende adottare per la gestione di tale rischio
- la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva anche degli obblighi di trasparenza.

### 1.2 Obiettivi del Piano

Integrità dei comportamenti e trasparenza di gestione della PA e dei soggetti assimilati (comprese le società partecipate) sono i fondamentali presupposti per un corretto utilizzo delle sempre più scarse risorse pubbliche e per il necessario esercizio del rinnovato interesse al controllo da parte dei cittadini.

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nella PA, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico, comprese le società partecipate.

In tale modo il Legislatore ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale, ha dato un forte indirizzo per contrastare i fenomeni corruttivi sempre più dilaganti, prescrivendo l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA), di apposite misure di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti o comunque scorretti.

In questo scenario ASSA S.p.A., a norma di legge, seppure con la difficoltà di adattamento di norme pensate per la PA alla realtà delle società partecipate, redige il presente piano secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ed in stretta collaborazione con ODV, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il PTPC - all'interno del MOG P231/2001 Parte Speciale "REATI CONTRO LA PA"- si pone quale strumento di programmazione, attuazione e verifica delle azioni che la Società vuole porre in essere per tutelare, anche tramite la razionalizzazione delle attività amministrative di competenza, la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri dipendenti.

Obiettivo primario del PTPC è garantire alla Società - mediante misure organizzative, procedure, controlli preventivi - che le azioni e i comportamenti del personale coinvolto nei processi a rischio di corruzione siano efficacemente monitorati e verificati. In tal modo, da un lato si tiene sotto controllo la corretta gestione della Società, dall'altro si possono prevenire i rischi sostanziali derivanti da comportamenti illeciti e/o scorretti del personale.

### 1.3. Fonti normative

Le principali norme di riferimento per la redazione del presente piano sono, in ordine cronologico:

- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.190"

- Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100

I principali atti deliberati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di riferimento per la stesura del piano sono

- Determinazione n. 8/2015: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
- Delibera n. 831 del 3/0/2016 n. 831 approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
- Determina ANAC n. 1309 del 28/12/2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013
- Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
- Deliberazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici

Il D.Lgs 97/2016 insieme con il D.Lgs. 175/2016 ha introdotto importanti chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme per gli enti pubblici economici come la nostra azienda individuando tre macro categorie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato
- altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato

Per le *società in house* – come nel caso di ASSA – il D.Lgs. 175/2016, all'art. 2, comma 1, lettera o) definisce le stesse come *"società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto...."*

Lo stesso decreto contiene la definizione di controllo analogo: *"la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata..."* e di controllo congiunto: *"la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"*

A sua volta il D.Lgs. 50/2016 all'art.5, comma 5 stabilisce le condizioni perché si abbia un controllo analogo congiunto (ai fini della non applicazione del codice alle concessioni e agli appalti affidati alla società controllata).

Da tale quadro normativo emerge una particolare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house* che rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

#### 1.4. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

- programmazione delle misure e soggetti coinvolti

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate nelle fasi di aggiornamento e revisione dal Responsabile della prevenzione della corruzione coinvolgendo i responsabili dei settori/reparti per quanto di loro competenza nelle varie procedure.

- pubblicità delle misure

Delle misure organizzative adottate viene data pubblicità all'interno della società mediante pubblicazione sulla rete interna Intranet aziendale e per coloro che non hanno accesso alla rete aziendale tale documentazione è messa a loro disposizione in forma cartacea. La pubblicità all'esterno della società è data con pubblicazione sul sito web della società nella sezione "Amministrazione trasparente"

## **2. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

### 2.1. Gestione del rischio – Metodo seguito nella elaborazione del PTPCT

La metodologia adottata nella stesura del piano è consistita nella mappatura dei processi a rischio, nella valutazione del rischio e nel trattamento dello stesso. In concreto, si è proceduto partendo dal lavoro già fatto per la definizione del MOG 231, aggiornando la mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, individuando per ciascuna area i processi maggiormente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, le strutture coinvolte, le misure di prevenzione già adottate e quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio. Le aree di rischio comprendono sia quelle individuate come aree sensibili dall'art.1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al PNA per quanto riferibili alla Società, sia quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali della Società.

### 2.2 Le aree di rischio obbligatorie

Il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti PNA) identifica per tutte le amministrazioni le seguenti aree di rischio obbligatorie (Allegato 2 del PNA)

- A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
  2. Progressioni di carriera
  3. Conferimento di incarichi di collaborazione
- B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
  2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
  3. Requisiti di qualificazione
  4. Requisiti di aggiudicazione
  5. Valutazione delle offerte
  6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
  7. Procedure negoziate
  8. Affidamenti diretti
  9. Revoca del bando
  10. Redazione del cronoprogramma
  11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
  12. Subappalto
  13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an<sup>1</sup>
  2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
  3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
  4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
  5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
  6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

---

<sup>1</sup> La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

1. AN : la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

E) Altre aree di rischio

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall'Amministrazione, in base alle proprie specificità:

1. Procedure di pagamento
2. Gestione sinistri passivi
3. Gestione informative TARI

In quanto posseggono le seguenti caratteristiche: coinvolgimento di utenti esterni.

Le aree di cui sopra vengono messe a confronto con le corrispondenti aree/procedure societarie, avvalendosi di quanto risulta dal MOG 231, dal Manuale della Qualità ISO 9001, dalle procedure OHSAS 18001, dalle procedure ISO 14001. Identificate le aree di rischio e le specifiche attività a rischio - per quanto applicabili alla realtà di una società partecipata - viene effettuata l'analisi dei rischi, analogamente ed in sintonia con il metodo utilizzato nella costruzione del MOG 231.

Per la valutazione delle aree di rischio l'azienda si è avvalsa della metodologia indicata nell'allegato 5 del PNA tenendo conto di quanto già emerso nelle attività di analisi e ponderazione dei rischi effettuate nell'ambito della realizzazione del MOG 231.

### 2.3-Criteri di calcolo del rischio nelle attività aziendali

Nelle aree identificate e nelle procedure a rischio (per quanto applicabili alla realtà di una società partecipata operativa), si effettua l'analisi dei rischi effettivi. Analizzare i rischi significa valutare sia la probabilità che il rischio si realizzi sia gli effetti provocati dal rischio stesso (probabilità ed impatto) per ottenere il livello di rischio. Siccome si valutano rischi relativi a procedure e attività differenti tra loro, allo scopo di rendere possibile il confronto tra rischi, il livello di rischio viene rappresentato da un valore numerico.

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell'Allegato 5 al PNA.

Per ciascun rischio individuato è necessario

1. stimare la probabilità che il rischio si realizzi (probabilità) secondo una scala: 0 = *nessuna probabilità*; 1 = *improbabile*; 2 = *poco probabile*; 3 = *probabile*; 4 = *molto probabile*; 5 = *altamente probabile*. Nel calcolare la probabilità di un rischio viene tenuto conto, tra gli altri fattori, del sistema dei controlli vigente: per controllo si intende qualunque strumento/metodo utilizzato dalla società per ridurre la probabilità del verificarsi del rischio (p.es.: procedure di qualità ambientali di sicurezza, Modello organizzativo gestionale, controlli preventivi, controllo di gestione, altri controlli anche a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

2. stimare il peso degli effetti provocati dal rischio stesso (impatto) , secondo una scala (0 = *nessun impatto*; 1 = *marginale*; 2 = *minore*; 3 = *soglia*; 4 = *serio*; 5 = *superiore*). L'impatto/effetto del verificarsi di un rischio può manifestarsi sotto l'aspetto economico; organizzativo; reputazionale. Moltiplicando il valore della probabilità di un rischio per il valore dell'effetto/impatto si ottiene la rischiosità, definibile come livello di rischio di una procedura/

area/sottoarea. La valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto) può variare da 0 a 25 ( $0 \times 0 = 0$  = nessun rischio;  $5 \times 5 = 25$  = rischio massimo). Effettuate queste analisi, naturalmente integrandole con, e mutuandole dal, MOG 231, si possono classificare i rischi ponderati secondo valori decrescenti per identificare le aree / procedure più sensibili. (Si possono anche suddividere le rischiosità secondo intervalli: esempio da 1 a 5 rischio basso; da 6 a 15 rischio medio; da 15 a 25 rischio alto per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

#### 2.4.-Mappatura delle aree/procedure a rischio specifiche della realtà aziendale

Per ciascuna attività è stata compilata una scheda valutazione del rischio di corruzione che contiene le seguenti informazioni: il nome del processo valutato, le strutture coinvolte, il responsabile del processo e la valutazione complessiva del rischio che è stata eseguita per ogni processo da un gruppo di valutazione ed è stata ottenuta moltiplicando la media degli indici di valutazione della probabilità con la media degli indici di valutazione dell'impatto.

La media degli indici di valutazione della probabilità è stata ottenuta calcolando la media dei valori attribuiti dal gruppo di valutazione ai seguenti parametri:

- discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo;
- rilevanza esterna (il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento);
- complessità del processo;
- valore economico (impatto economico del processo);
- frazionabilità del processo;
- efficacia dei controlli (utilizzo di strumenti di controllo efficaci al fine di ridurre la probabilità del rischio di commissione del reato).

La media degli indici di valutazione dell'impatto è stata ottenuta calcolando la media dei valori attribuiti dal gruppo di valutazione ai seguenti parametri:

- impatto organizzativo (% personale coinvolto nel processo sul personale aziendale totale);
- impatto economico (costi dovuti a problematiche legali correlate al processo);
- impatto sulla reputazione della Società;
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento: livello apicale, livello intermedio o livello basso).

Più è alto il valore della valutazione complessiva del rischio, più il relativo processo risulta critico dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza.

In conformità alle indicazioni desumibili dalle Linee Guida e dal PNA, nel PTPC sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio alto o medio, nonché altri processi critici il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.

L'analisi del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione saranno realizzate, con il coordinamento di RPC, da FQ e singoli responsabili di funzione, per le aree di rispettiva competenza.

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del PTPC.

Come esposto in precedenza, la mappatura è stata effettuata prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi, già consolidata, attraverso la redazione e l'aggiornamento del MOG 231 della Società.

### 2.5 Aree di rischio – Valutazione probabilità ed impatto

Per la valutazione delle aree di rischio l'azienda si è avvalsa della metodologia indicata nell'allegato 5 del PNA congiuntamente alle attività di analisi e ponderazione dei rischi effettuate nell'ambito della realizzazione del MOG 231/2001.

Il metodo seguito ed i criteri adottati hanno permesso di ottenere le valutazioni riportate nella tabella seguente

Aree di rischio	Valore medio della probabilità <sup>2</sup>	Valore medio dell'impatto <sup>3</sup>	Valutazione complessiva del rischio <sup>4</sup>
A) Area: personale	2,057	1,500	3,051
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	3,086	1,625	4,891
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2,400	1,200	2,880
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2,800	1,500	4,200
E) altre aree di rischio individuate	2,533	1,500	3,800

<sup>2</sup> Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

<sup>3</sup> Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

<sup>4</sup> Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

### 3. PREVENZIONE/TRATTAMENTO DEL RISCHIO

#### 3.1 Individuazione delle azioni di prevenzione e trattamento

Obiettivo della fase di trattamento del rischio è intervenire sui rischi emersi mantenendo - se già vi sono - o introducendo apposite misure di prevenzione e contrasto, idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso.

Per ciascun processo identificato come critico in base all'indice di rischio, si definisce un piano di azioni che ne contempli almeno una per ogni rischio stimato come prevedibile e come tale connotato da un indice alto, medio, o basso ma ritenuto comunque meritevole di attenzione.

Le azioni sono state definite sia valorizzando gli strumenti già in essere, sia progettando e introducendo nuovi strumenti,.

Tale metodo rende possibile il monitoraggio periodico del PTPC per i successivi miglioramenti ed implementazioni.

#### 3.2 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

Le tabelle seguenti riportano, per ciascuna area di rischio individuata, le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili con riferimento alle norme di cui si tratta ed alle Linee guida.

##### A) Area A - Personale

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Tempi</b>	<b>Responsabili</b>
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	IN ESSERE	Comitato Risorse Umane, Responsabile di funzione UP
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	IN ESSERE	Responsabili del procedimento e capi settore
Dichiarazione espressa, all'interno degli atti di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, dei selezionatori di assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	DA FARE	Responsabile del procedimento, selezionatori
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel PTPC	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Vedi d.lgs. n.33/2013	Responsabile di funzione, RPC
Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	IN ESSERE	Tutto il personale coinvolto nelle procedure
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Capi settore

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Tempi</b>	<b>Responsabili</b>
Pubblicazione sul sito web di: bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'AVCP	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	31 gennaio di ogni anno IN ESSERE	Responsabile di funzione, RPC
Ricorso a Consip e al MEPA per acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle normative di settore	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata IN CORSO	Responsabile di funzione e Responsabile del procedimento
In caso di ricorso all'albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata IN CORSO	Responsabile di funzione
Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	IN ESSERE	Responsabile di funzione
Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.50/2016	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	IN ESSERE	Responsabile di funzione
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabile di funzione
Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	IN ESSERE	Tutto il personale coinvolto nelle procedure
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabile di funzione e Responsabile del procedimento
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Responsabile di funzione e Responsabile del procedimento

C) AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario – ISPETTORI AMBIENTALI

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	IN ESSERE	Ispettori e loro Responsabile
Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	IN ESSERE	Ispettori e loro Responsabile

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – PROCEDURE BORSISTI/TIROCINANTI

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	IN ESSERE	Responsabili di funzione
Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	IN ESSERE	Tutto il personale coinvolto nella procedura

E) Altre aree di rischio individuate –FINANZA (F) / SINISTRI (S) / supporto TARI (T)

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento (F, S, T)	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Responsabili del procedimento e di funzione
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento (F, S)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	IN ESSERE	Responsabili di funzione
Rispetto tassativo del Regolamento Tributi (T)	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	IN ESSERE	Responsabile di funzione
Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione (F, S, T)	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	IN ESSERE	Tutto il personale coinvolto nelle procedure (F, S, T)

3.3. Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle attività a rischio venisse affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi, la Società deve prevedere che i relativi contratti/ordini siano corredati di dichiarazione con la quale il soggetto terzo

- dichiara di conoscere i principi contenuti nel MOG 231/2001, nel Codice Etico, e nel PTPC che ne costituiscono parte integrante;
- si obbliga a rispettare – nell'espletamento delle attività a rischio per conto di Assa - i principi contenuti nel MOG 231/2001, nel Codice Etico, e nel PTPC che ne costituiscono parte integrante, nonché gli standard di controllo correlati;
- si impegna garantire la veridicità e la completezza della documentazione o delle informazioni comunicate ad ASSA;
- riconosce la facoltà per ASSA di risolvere gli ordini e/o i contratti in questione in caso di violazione di tali regole.

#### 3.4. Sistema di controllo in essere

La società nel corso del tempo ha avviato, e via via implementato un sistema di controllo composto da

- MOG 231/2001 Modello Organizzazione e Controllo ai sensi D.Lgs.231/2001
- Codice Etico
- Certificazione di qualità ISO 9001:2008
- Certificazione Salute e Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001
- Certificazione di Qualità Ambientale ISO 14001
- Politiche aziendali (Qualità, Sicurezza, Ambiente);
- Procedure contabili
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

## **4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

### 4.1-Comunicazione

Per garantire la reale efficacia del PTPCT, la società assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno.

#### *Azioni all'interno*

- a) comunicare i contenuti del PTPCT ai dipendenti
- b) formare il personale delle aree sensibili.

#### *Azioni all'esterno*

- a) inserire il PTPCT sul sito web aziendale
- b) comunicare i contenuti del PTPCT ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali
- c) comunicare il PTPCT ai propri fornitori.

L'obiettivo è render noto a tutti i soggetti che interagiscono con l'azienda ed in particolare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'azienda che la violazione delle prescrizioni contenute nel PTPCT comporterà l'applicazione di apposite sanzioni, inclusa la risoluzione dei rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, in materia di corruzione, sarà supervisionata da RPCT.

### 4.2. Formazione in materia di anticorruzione 2018 – 2020

L'obiettivo è quello di rendere consapevoli i diversi destinatari delle disposizioni anticorruzione, delle azioni e disposizioni aziendali che si devono rispettare e delle norme etiche cui ispirare il proprio operato. ASSA definisce i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione nell'ambito degli interventi formativi programmati annualmente in base alle esigenze individuate.

## 5.-CODICI DI COMPORTAMENTO

### 5.1-Meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice Etico

Nel novembre 2007 la società ha approvato il Codice Etico (ora vigente l'aggiornamento di maggio 2012) che espressamente prevede al punto 6.15 e 6.16 la comunicazione delle presunte violazioni al responsabile di funzione.

Qualunque violazione del divieto di corruzione presente nel Codice Etico deve essere denunciata al RPC, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata a RPCT al seguente indirizzo di posta elettronica: rpct@assa.it; essa deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del d.Lgs 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT che tiene informato ODV. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, fatte salve eventuali responsabilità penali e civili.

### 5.2-Misure di tutela del whistleblower

La legge 179/2017 entrata in vigore il 29 dicembre 2017 – a cui si rimanda - ha modificato ed integrato le disposizioni dell'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (il cosiddetto whistleblower).

### 5.3-Obblighi di informazione

I Responsabili di funzione informano tempestivamente RPCT su qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del PTPCT.

I dipendenti segnalano al proprio Responsabile (RFPC, Responsabile di Funzione per la Prevenzione della Corruzione) qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, che evidenzino situazioni anomale, configuranti il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, purché non anonime e sufficientemente circostanziate.

### 5.4 - Misure disciplinari

Ai fini del presente PTPCT, la Società utilizza il sistema disciplinare adottato all'interno del MOG 231/2001 ed al Codice Disciplinare, a cui si rimanda, assicurando in tal modo la rispondenza del PTPCT ai contenuti minimi dettati dalla normativa anticorruzione.

## **6. ALTRE INIZIATIVE - TRASPARENZA**

### 6.1 - Introduzione

La trasparenza, prevista dalla legge 190/2012, attuata con il D.Lgs.33/2013 e integrata dal D.Lgs. 97/2016. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web.

Essa rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa.

Il D.Lgs 33/2013 prevede

- a) obblighi di pubblicazione di informazioni sul sito web
- b) obbligo di creare un'apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente", con elencazione di informazioni e dati che devono essere pubblicati
- c) contenuti e disciplina del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), inquadrato come sezione del PTPCT
- d) la nomina di un Responsabile per la Trasparenza (RpT) i cui compiti principali sono l'attività di controllo e di segnalazione di eventuali ritardi o mancati adempimenti.

ASSA ha dato attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti nelle Linee Guida ANAC anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

### 6.2. Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza nella regione Piemonte

Nella regione Piemonte è attivo l'Osservatorio appalti pubblici, cui la società trasmette le informazioni relative.

### 6.3. Rotazione del personale

A livello Pubblica Amministrazione, il PNA individua, per le aree a più elevato rischio di corruzione, la rotazione del personale quale misura d'importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Peraltro - per quanto riguarda gli enti di piccole dimensioni, sia in ragione delle ridotte dimensioni sia in ragione del numero limitato di personale operante al suo interno nelle aree sensibili - il PNA prevede espressamente la deroga a tale principio: si ritiene infatti che in tali enti la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi.

Pertanto, si ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione programmata del personale. Si evidenzia comunque che:

- a) il servizio di igiene ambientale prevede già una rotazione sulle varie zone di raccolta nonché di spazzamento;
- b) per quanto concerne le commissioni di gara il CDA con delibera n.12 del 17/2/2005 ha definito i criteri di composizione delle stesse.
- c) la carica di amministratore, di competenza del Comune Socio unico, considerata la durata statutaria 3 anni, è implicitamente sottoposta a rotazione.

### 6.4 Ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

L'Azienda si impegna da anni a limitare il più possibile il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dalle norme sotto richiamate e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

I riferimenti normativi per il ricorso all'arbitrato sono

- D.Lgs.50/2016 "codice degli appalti" - articoli 209, 210, 211 (si prescrive, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'ente, a pena di nullità);
- D.M.LL.PP. 398/2000 - art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale) in vigore sino alla emissione del decreto di cui all'art.209 primo periodo del D.Lgs.50/2016;
- C.P.C. libro IV - Dei procedimenti speciali - Titolo VIII - artt. 806 -840;
- Min.Infrastrutture&Trasporti - direttiva 5/7/2012 (che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici).

#### 6.5 Incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'articolo 53, comma 3 bis, del d.lgs.165/2001 prevede che *"con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2"*.

Si tratta di norma non applicabile al personale di Assa: infatti il rapporto di lavoro dei dipendenti è di diritto privato; ad essi si applica il CCNL Federambiente (ora Utilitalia) la fattispecie che più si avvicina è regolamentata dall'art.66 c.4 CCNL *"Il lavoratore non deve svolgere, anche al di fuori dell'orario di lavoro, attività di pertinenza dell'azienda o che siano comunque contrarie agli interessi della stessa."* Violazioni a tale previsione sono specificamente sanzionate dal Codice Disciplinare aziendale.

#### 6.6-Attribuzione di incarichi dirigenziali - Verifica della insussistenza di cause ostative - inconferibilità e incompatibilità

RPC, in collaborazione con SGR e UP, verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi dell'art. 12 D.Lgs.39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale della Società. RPCT, per il tramite di SGR-UP verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 8 del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *"Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti"*

#### 6.7 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (conflitto di interessi ex dipendenti PA)

Il nuovo comma 16ter dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, stabilisce che i dipendenti i quali - negli ultimi tre anni di servizio - abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni. Si evidenzia che, nelle aziende come Assa, il rapporto di lavoro dei dipendenti (CCNL Federambiente/Utilitalia) è regolato dal diritto privato e non dalla disciplina che regola il pubblico impiego. Le confederazioni di settore (Utilitalia/Federambiente e Confservizi Piemonte Val d'Aosta, cui Assa aderisce) si sono riservate uno specifico approfondimento circa la effettiva possibilità di applicarlo nelle aziende aderenti; esse hanno inoltre demandato ad apposita circolare che sarà emanata dopo la pausa estiva e convegni gli approfondimenti sulla questione e sull'intera delibera ANAC. Pertanto, posto che - una volta risolti i problemi giuridici di cui sopra - si saprà se applicare o non applicare questa

regola, al momento se ne sospende la applicabilità. A titolo di focalizzazione, ove dovesse venire applicata, ne risulterebbe che ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs.165/2001, l'azienda verifica, per il tramite del RPC, che:

1. (area A - personale) nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede - per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con ASSA - il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) a favore di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. (area B - acquisti) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA verso detti fornitori per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. (area B- acquisti) sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001.

#### 6.8 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis d.lgs.165/2001 e dell'articolo 3 d.lgs.39/2013, ASSA verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture, servizi e per le selezioni;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del d.lgs.39/2013;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 (art.20 d.lgs. 39/2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Azienda:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art.3 d.lgs.39/2013,
- conferisce l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del d.lgs.39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Azienda, tramite RPC o suo delegato:

- effettua i controlli sui precedenti penali e prende le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserisce espressamente nei disciplinari e procedure di attribuzione degli incarichi la attestazione circa la inesistenza delle condizioni di inconferibilità;
- adegua le proprie procedure/delibere sulla formazione delle commissioni di gara e di selezione alla normativa de quo.

#### 6.9 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti – rating di Legalità

I protocolli di legalità sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione delle opere pubbliche. Essi servono a rafforzare i vincoli previsti dalle norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla predetta normativa. Obiettivo è contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

L'azienda intende sottoscrivere i protocolli di legalità Confservizi/Confindustria, a mano a mano che si rendano disponibili.

6.10 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Non applicabile alle attività svolte da ASSA.

6.11 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'azienda e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiamano il CCNL Federambiente/Utilitalia, il Codice Disciplinare e il vigente Codice Etico per i comportamenti che deve tenere il personale.

Per quanto concerne le ulteriori iniziative sui contratti pubblici, si rimanda al Codice Etico, alle Procedure vigenti Sistema Qualità ISO 9001:2008 e si segnala che i dati rilevanti sono trasmessi all'Osservatorio Regionale lavori pubblici.

In merito ai rapporti con i clienti si rimanda al Codice Etico nonché alla procedura del sistema di Qualità ISO 9001:2008.

Eventuali violazioni al PTPCT, in quanto facente parte del MOG 231/2001, costituiscono violazione specifica al Codice Disciplinare e in quanto tali saranno perseguite.

6.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Per quanto si tratti di attività che non rientrano nell'ambito delle attività svolte da ASSA, le misure di prevenzione sono previste al precedente punto 3.

6.13-Iniziativa previste nell'ambito di gestione dei rapporti di lavoro

Le iniziative sono quelle esistenti, previste nel capitolo 3 "PREVENZIONE -TRATTAMENTO DEL RISCHIO" del presente PTPC.

## **7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PTPC**

7.1. Monitoraggio del PTPCT

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel PTPCT avviene, con cadenza annuale. Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC.

Al fine di consentire a RPCT di monitorare costantemente ed efficacemente l'attuazione del PTPCT, dando così allo stesso RPCT di intraprendere le iniziative che si rendessero necessarie, ed opportune in caso occorressero modifiche o integrazioni, il medesimo RPCT si avvale del supporto di FQ UP al fine di vedersi garantito con cadenza annuale (entro il 15/11) un report specifico sulla applicazione della disciplina nei singoli reparti in osservazione. In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al RPC, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC: Segreteria, UP, e FQ - ing.Villa.

7.2. Aggiornamento del Piano

L'aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale (PNA allegato 1 pag.22) e riguarda:

- individuazione dei processi a rischio;
- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi e delle azioni di prevenzione;
- eventuali altri contenuti individuato da RPCT.

Qualora si renda necessario per eventuali aggiornamenti normativi, per rilevanti mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società o per altre circostanze ritenute rilevanti da ODV e RPCT, l'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno.

## 8. TRASPARENZA

La trasparenza è definibile come accessibilità totale delle informazioni che concernono l'organizzazione e l'attività delle P.A. e delle società da esse controllate. Il fine del principio di trasparenza è fare in modo che i soggetti pubblici conseguano — anche mediante forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche — le tre "E": Efficacia, Efficienza, Economicità. La trasparenza viene qui individuata come condizione essenziale di buon andamento della P.A.

Il principale strumento individuato dal legislatore per attuare il principio di trasparenza consiste nella pubblicazione — in apposita sezione del sito web — di dati e notizie concernenti l'ente (amministrazione/società controllate e partecipate), per favorire ed agevolare un rapporto diretto tra cittadini e P.A.

Per agevolare la fruizione, i dati pubblicati devono essere: completi ed accurati, comprensibili, aggiornati, tempestivi, in formato aperto.

L'attuale quadro normativo in materia di trasparenza è dato dal d.lgs. 33/2013, dal d.lgs. 97/2016 e dalla delibera ANAC 1309/2016.

Le società in controllo pubblico pubblicano, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazioni e attività esercitate.

Il d. lgs. 175/2016 oltre a prevedere all'art. 24, in via generale che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

Il D.Lgs 33/2013 prevede

- a) obblighi di pubblicazione di informazioni sul sito web
- b) obbligo di creare un'apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente", con elencazione di informazioni e dati che devono essere pubblicati
- c) contenuti e disciplina del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), inquadrato come sezione del PTPC
- d) la nomina di un Responsabile per la Trasparenza (RpT) i cui compiti principali sono l'attività di controllo e di segnalazione di eventuali ritardi o mancati adempimenti.

In fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ha dato attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti nelle Linee Guida ANAC aprile 2015 anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" i cui contenuti sono alimentati informaticamente e sulla quale sono presenti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e le modalità per la realizzazione delle finalità del piano in punto di trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse, per quanto di competenza e applicabile ad una società operativa controllata dalla P.A.

Circa la applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, si fa presente che sono pubblicate le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. Per quanto riguarda i soggetti interessati la cui nomina compete all'azionista controllante, il rimando è al sito web della controllante.

Il Piano della trasparenza rispetta le disposizioni contenute nel D.Lgs.196/2003 (tutela privacy), che dispone "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".

I documenti da pubblicare sono vagliati con particolare attenzione allo scopo di garantire la tutela dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs.196/2003, con particolare attenzione agli spetti relativi ai dati personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza, ai dati relativi alle preferenze personali, ai dati giudiziari non indispensabili, ad ogni altro genere di dati sensibili.

### **Accesso generalizzato**

In base all'art. 2, comma 1 d.lgs. 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016 le norme disciplinano *"la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti"*

L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5 bis del d. lgs. n. 33/2013. A tal fine si applicano le Linee guida (delibera ANAC 1309/2016) velutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nella norma citata.

### **Accesso civico**

In base all'art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013 le società controllate adottano le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia dell'accesso civico e pertanto pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico.

Il piano per la trasparenza e l'integrità è parte integrante del PTPC, viene pubblicato sul sito web aziendale sezione "Amministrazione Trasparente" e viene aggiornato secondo le medesime modalità.

